

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

(REG. INT. N. 106)

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA

OGGETTO: Affidamento incarico legale allo Studio Galbiati, Sacchi e Associati per istanza intervento in autotutela e diffida con contestuale comunicazione di presentazione ricorso avanti al TAR Lombardia pervenuta all'ente in data 12/11/2019 - prot. n. 12103.

LA RESPONSABILE

PREMESSO che con Deliberazione di G.C. n. 50 del 16.06.2017, avente per oggetto: *"Atto di indirizzo per l'istituzione di un elenco di professionisti legali cui affidare gli incarichi per la rappresentanza in giudizio dell'Ente"*, si stabiliva quanto segue:

- la competenza a promuovere o resistere alle liti è la Giunta Comunale;
- al Sindaco compete il conferimento della procura alle liti all'avvocato incaricato;
- la competenza al conferimento dell'incarico spetta alla Responsabile dell'Area Affari Generali;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 99 del 15.11.2019, con la quale si autorizzava il Sindaco pro-tempore a costituirsi in giudizio nel procedimento promosso dalla Omissis per tramite dello Studio Legale Avv. Alberto Poggi-Avv. Martino Soave-Avv. Marco Panato di Verona, per l'istanza di intervento in autotutela e diffida con contestuale comunicazione di presentazione di ricorso avanti al TAR Lombardia pervenuta all'ente in data 12/11/2019 - prot. n. 12103, nell'ambito della gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione e riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Pogliano Milanese – contratto di prestazione energetica – a ridotto impatto ambientale D.M. 28/03/2018 – CIG: 8034293C50 – CUP J72E1800000007;

DATO ATTO che:

- in data 14.11.2019 l'Ente ha provveduto ad avviare la procedura di comparazione delle offerte, mediante la Piattaforma Telematica SINTEL – Aria Lombardia, al fine di acquisire i preventivi di spesa di n. 5 (cinque) professionisti legali per l'incarico di difesa legale del Comune nel procedimento in oggetto, individuati negli iscritti nell'elenco avvocati – Sezione Amministrativa – approvato con Determinazione n. 228 del 02.09.2019, aventi competenza specialistica in materia di *appalti pubblici – bandi e gare d'appalto* comprovata dal curriculum professionale depositato;
- entro i termini assegnati per la presentazione delle offerte sono pervenuti, mediante la Piattaforma Telematica SINTEL, n. 4 (quattro) preventivi;
- uno dei suddetti preventivi è da escludere in quanto l'offerta economica pervenuta risulta incompleta poiché prevede esclusivamente l'assistenza alla fase giudiziale e nulla per fase stragiudiziale;

VISTI i recenti chiarimenti intervenuti in materia di affidamento dei servizi legali, in particolare:

- le Linee Guida n. 12, relative all'affidamento dei servizi legali, approvate dall'ANAC con delibera n. 907 del 24/10/2018 nelle quali con riferimento all'economicità si afferma, tra l'altro che, *"[...] il risparmio di spesa non è il criterio di guida nella scelta che deve compiere l'amministrazione [...]"*;
- la relazione AIR in merito alle suddette Linee Guida nella quale si richiama anche la necessità, con riferimento all'economicità, di verificare la congruità del corrispettivo e l'equità del compenso anche tenuto conto delle disposizioni in tema di equo compenso;
- il parere del Consiglio di Stato n. 02017/2018 del 09/04/2018 nel quale si afferma, tra l'altro, al punto VII. *ad oggetto: Le indicazioni fornite da Anac in relazione alle procedure di affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d)*, che *"[...] I profili da valorizzare nella scelta del professionista sono: i) l'esperienza e la competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione."*;

PRESO ATTO pertanto che il prezzo ovvero l'economicità dell'offerta, alla luce di quanto sopra, è solo uno dei parametri di valutazione per l'affidamento di un contratto d'opera intellettuale ex art. 2229 e ss., dovendosi altresì tenere conto di una serie di altri elementi tra i quali rientrano anche le qualità personali, l'idoneità e la competenza dei professionisti oltre all'aspetto legato alla fiduciarità dell'incarico da affidarsi, tipico dell'*intuitus personae*;

VALUTATI i curricula relativi ai tre preventivi ammissibili, con particolare riferimento ai titoli, ai percorsi di studio e di carriera oltre che alle esperienze professionali dei candidati;

RITENUTO che il curriculum dell'Avvocato Maria Cristina Colombo dello Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati di Milano - che appare rispondere ai requisiti di idoneità e competenza nella materia oggetto del contenzioso - sia maggiormente rispondente alle esigenze di questo Ente;

VISTO il preventivo di spesa presentato dello Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati, con sede in Milano, in Via Durini n. 24, C.F./P.IVA: 11924530154, (SINTEL/Prot. informatico n. 1573726340510), allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 01) che, tra l'altro, differisce per complessivi euro 120,00 dal preventivo più basso della fase stragiudiziale, restando così garantita, di fatto, anche l'economicità della scelta;

DATO ATTO della congruità del corrispettivo proposto rispetto all'oggetto e al valore indeterminato della vertenza da affidare e dell'economicità in rapporto ai parametri forensi previsti di cui al D.M. 08 marzo 2018, n. 37 - Regolamento recante modifiche al Decreto 10/03/2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della Legge 31/12/2012, n. 247;

RITENUTO pertanto opportuno affidare allo Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati, con sede in Milano, in Via Durini n. 24, C.F./P.IVA: 11924530154, in persona dell'Avv. Maria Cristina Colombo, l'incarico di assistere, rappresentare e difendere il Comune di Pogliano Milanese nel procedimento promosso dalla Omissis per tramite dello Studio Legale Avv. Alberto Poggi-Avv. Martino Soave-Avv. Marco Panato di Verona, per l'istanza di intervento in autotutela e diffida con contestuale comunicazione di presentazione di ricorso avanti al TAR Lombardia pervenuta all'ente in data 12/11/2019 - prot. n. 12103, nell'ambito della gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione e riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Pogliano Milanese – contratto di prestazione energetica – a ridotto impatto ambientale D.M. 28/03/2018 – CIG: 8034293C50 – CUP J72E1800000007;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'Art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il combinato disposto degli Artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Bilancio e il P.E.G. 2019/2021;

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che la premessa è parte integrante del presente atto;
- 2) di affidare, per le motivazioni indicate in narrativa, allo Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati, con sede in Milano, in Via Durini n. 24, C.F./P.IVA: 11924530154, in persona dell'Avv. Maria Cristina Colombo, del Foro di Milano, l'incarico di assistere, rappresentare e difendere il Comune di Pogliano Milanese nel procedimento promosso dalla Omissis per tramite dello Studio Legale Avv. Alberto Poggi-Avv. Martino Soave-Avv. Marco Panato di Verona, per l'istanza di intervento in autotutela e diffida con contestuale comunicazione di presentazione di ricorso avanti al TAR Lombardia pervenuta all'ente in data 12/11/2019 - prot. n. 12103, nell'ambito della gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione e riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Pogliano Milanese – contratto di prestazione energetica – a ridotto impatto ambientale D.M. 28/03/2018 – CIG: 8034293C50 – CUP J72E1800000007, come stabilito con Deliberazione G.C. n. 99 del 15.11.2019, resa immediatamente eseguibile;
- 3) di approvare il *disciplinare di incarico*, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con il quale si definiscono le condizioni e modalità per lo svolgimento

dell'incarico affidato, provvedendo alla contestuale sottoscrizione con il legale affidatario (All. 02);

- 4) di impegnare la spesa complessiva presunta di €. 7.768,00.=, oltre €. 310,72.= per CPA 4% e €. 1.777,32.= per IVA 22%, per un totale complessivo di €. 9.856,04.=, relativa all'affidamento dell'incarico di difesa stragiudiziale e giudiziale di cui trattasi, con la precisazione che la fase giudiziale sarà avviata solo in caso di necessità;
- 5) di imputare la suddetta spesa alla Missione 01.02.1.03/270 del Bilancio 2019/2021 – Esercizio 2019, avente per oggetto: "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", sufficientemente disponibile:

Capitolo	Missione – Programma - Titolo- Macroaggregato	V°livello Piano dei Conti	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'				Programma
				2019	2020	2021	Succ.	
270	01.02.1.03	U.1.03.02.11.006		x				

- 6) di dare atto che trattandosi di contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale dell'ente lo stesso è inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale e pertanto non sussiste l'obbligo di richiedere il CIG ai fini della tracciabilità (*Determinazione Avcp n. 4/2011; Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, Deliberazione n. 19/2009/PAR*);
- 7) di dare, altresì, atto che la predetta spesa sarà liquidata con il procedimento di cui all'Art. 41 del vigente Regolamento di Contabilità, a seguito di presentazione di regolari fatture;
- 8) di precisare che, in esecuzione alla presente determinazione, l'affidamento dell'incarico legale si intende perfezionato tramite la Piattaforma Sintel.
- 9) di dare, altresì, atto che il citato Legale risulta in regola sia con la disciplina sulla tracciabilità dei movimenti finanziari ex art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, in ordine alla comunicazione degli estremi identificativi del conto indicato, sia sulla disciplina della regolarità contributiva (DURC);
- 10) di dare, altresì, atto che, ai fini della tutela della *privacy*, copia del presente atto sarà pubblicato all'Albo *on-line* dell'Ente, omettendo i nominativi delle persone a cui il presente provvedimento si riferisce;
- 11) di dare, infine, atto che sono state rispettate le seguenti disposizioni:
 - art. 3, comma 5, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012, che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs. n. 267/2000, con la precisazione che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010, finalizzata al contenimento della spesa degli E.L. a far data dal 01.01.2011;
 - art. 9, comma 1, lettera a), punto 2), della Legge 03.08.2009, n. 102, in ordine alla compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della Finanza Pubblica;
 - art. 7, commi 1 e 2, del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge 06/07/2012, n. 94 e dall'art. 1 del D.L. n. 95/2010, convertito nella Legge n. 135/2012 c.d. "Spending review", concernenti l'acquisto di beni e servizi della P.A..

Pogiano Milanese, 15 novembre 2019

LA RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
Dr.ssa Lucia Carluccio